



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF092

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>ESONERI DALLA MEMORIZZAZIONE E INVIO DATI DEI CORRISPETTIVI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DM 10/05/2019 – ART. 2 DLGS. 127/2015; ART. 2 DPR 696/1996
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/05/2019</b>

***Sintesi:** il MEF ha recentemente individuato gli esoneri specifici dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (cd "scontrino elettronico") per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.*

*In particolare si rileva che:*

- risultano esonerate le attività già attualmente esonerate dalla emissione di ricevuta fiscale/scontrino, ai sensi dell'art. 2 Dpr 696/96
- rimane invariata la disciplina dei distributori stradali di carburante e delle vending machine.

Come noto, l'art. 2, co. 1, D.lgs. 127/2015, prevede l'obbligo, con prima **decorrenza** dal **1/07/2019**:

- di **memorizzazione** elettronica e **trasmissione** telematica all'Agenzia dei **dati** relativi ai **corrispettivi giornalieri**
- per i **soggetti** che effettuano le **operazioni** ex **art. 22 DPR 633/72** (cd. "dettaglianti" e assimilati)
- con contestuale rilascio del cd. "Documento commerciale", conforme ai requisiti del DM 7/12/2016



**Nota:** la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituiscono** gli **obblighi di registrazione** ex co. 1, art. 24, DPR 633/1972.

Operazioni dei dettaglianti e assimilati: si tratta delle **operazioni** di seguito indicate (art. 22 Dpr 633/72):

- **cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto** autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante
- **prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
- **prestazioni di trasporto di persone** nonché di veicoli e bagagli al seguito
- **prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico**, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti
- **prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi** resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
- **operazioni esenti** indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10
- **attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari**, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo
- **prestazioni di servizi di telecomunicazione/teleradiodiffusione e di servizi elettronici** resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte/professione (cd. "e-commerce diretto")

Gli obblighi citati trovano applicazione a decorrere:

- **dal 1/07/2019:** per i **soggetti** con un volume **d'affari superiore ad € 400.000**.
- **dal 1/01/2020:** per gli altri **soggetti** (volume **d'affari** non superiore a € 400.000)



**Nota:** il **volume d'affari** da considerare per il superamento della soglia di € 400.000 (RM 47/2019):

- è **quello complessivo anche se derivante da più attività** (comprese quelle dove la certificazione avviene tramite fattura elettronica)
- **relativo al periodo d'imposta 2018** con esclusione, quindi, delle attività iniziate nel 2019.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)



## POSSIBILI ESONERI

Il medesimo art. D.lgs 127/2017 ha previsto la possibilità che, con DM del MEF, possono essere introdotti specifici esoneri in ragione:

- 1) comma 1: della **tipologia di attività** esercitata
- 2) comma 6-ter: della **zona** dove viene svolta l'attività

chiarendo che in quest'ultimo caso (ma, con ogni probabilità anche per il primo) gli obblighi di certificazione continuano ad essere assolti tramite rilascio della **ricevuta fiscale/scontrino fiscale**.


### DECRETO MEF 10/05/2019

In applicazione di quanto sopra, il MEF, con **D.M. 10/05/2019**, ha previsto la prima serie di esoneri riferiti alle tipologie di attività svolte (attualmente non risulta alcun esonero in ragione della zona).

## OPERAZIONI ESONERATE

L'**obbligo** di **memorizzazione** elettronica e **trasmissione** telematica dei dati dei **corrispettivi giornalieri** non trova applicazione (indipendentemente dal volume d'affari del contribuente):

- ➔ in fase di **prima applicazione** (dunque in via transitoria)
- ➔ per le seguenti **operazioni**:

OPERAZIONI ESONERATE IN FASE PRIMA APPLICAZIONE	ADEMPIMENTI
<p>1) <b>operazioni attualmente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi</b>, in base alle seguenti <b>disposizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>art. 2 del DPR 696/1996</b> (elencate nella tabella di seguito indicata);</li><li>▪ <b>D.M. 13/02/2015</b> (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione/rendicontazione del pagamento);</li><li>▪ <b>D.M. 27/10/2015</b> (prestazioni di servizi di telecomunicazione/teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte/professione – cd. <b>“e-commerce diretto”</b>)</li></ul> <p>L’esonero cesserà con l’emanazione di un ulteriore DM.</p>	<b>Registrazione nel registro dei corrispettivi</b>
<p>2) <b>prestazioni di trasporto pubblico collettivo</b> di persone e di veicoli e bagagli al seguito, eserciate con qualsiasi mezzo, per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i <b>biglietti di trasporto</b>, inclusi quelli emessi da biglietterie automatiche</li><li>- assolvono la <b>funzione di certificazione fiscale</b>, in base a quanto <u>già disposto dal DPR 696/1996 e L. 413/1991</u></li></ul>	
<p>3) <b>vengono esonerate fino al 31/12/2019</b> (indipendentemente dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere) le operazioni, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>collegate/connesse</b> a quelle di cui sopra</li><li>▪ <b>marginali</b> rispetto:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ a quelle di cui sopra</li><li>✓ a <b>quelle per le quali vi è l’obbligo di emettere fattura.</b></li></ul></li></ul> <div><p><b>Marginalità:</b> si considerano effettuate in via <b>marginale “le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018”</b></p></div>	<p>a) <b>Registrazione</b> nel registro dei corrispettivi</p> <p>b) <b>Documentazione</b> con <b>rilascio</b> di scontrino o ricevuta</p>
<p>4) <b>operazioni</b> di cessioni/prestazioni effettuate a <b>bordo</b> di una <b>nave/aereo/treno</b> durante un <b>trasporto internazionale</b> (ad es. una cessione a bordo di una nave durante una crociera internazionale)</p>	
<p><b>N.B.:</b> i <b>soggetti</b> che effettuano le predette operazioni hanno la <b>facoltà</b> di procedere alla <b>memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.</b></p>	

**OPERAZIONI ESONERATE DALL'OBLIGO DI CERTIFICAZIONE (DPR 696/1996, art. 2)**

✓ cessioni di <b>tabacchi e generi di monopolio</b>
✓ le cessioni di <b>prodotti agricoli</b> effettuate dai produttori agricoli cui si applica il <b>regime speciale ex art. 34 c. 1 Dpr 633/72</b>
✓ cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo
✓ cessioni di <b>giornali quotidiani, periodici</b> , supporti integrativi, libri, esclusi quelli d'antiquariato
✓ prestazioni rese da notai per le quali sono previsti onorari/diritti/compensi in misura fissa, nonché i protesti di cambiali/assegni bancari
✓ operazioni relative ai <b>concorsi pronostici</b> e alle scommesse soggetti all'imposta unica ex D.lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta di giocate
✓ somministrazioni <b>alimenti/bevande rese in mense</b> aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite da enti pubblici/assistenza e beneficenza
✓ prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese con <b>taxi</b> , prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
✓ prestazioni di custodia/amministrazione di titoli ed altri servizi resi da banche e intermediari finanziari
✓ <b>cessioni e prestazioni esenti</b> indicate ai numeri <b>da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10</b>
✓ prestazioni relative al <b>trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli</b> e bagagli al seguito, effettuate dagli esercenti l'attività di trasporto
✓ prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività solo verso disabili
✓ prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole
✓ prestazioni effettuate in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzalai in base a convenzioni
✓ prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini
✓ prestazioni rese da rammendatrici/ricamatrici senza collaboratori/dipendenti
✓ prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori/dipendenti
✓ prestazioni rese da impagliatori/riparatori di sedie senza dipendenti/collaboratori
✓ prestazioni di cardatura lana/rifacimento di materassi rese nell'abitazione dei clienti da soggetti senza dipendenti/collaboratori
✓ prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti senza collaboratori/dipendenti
✓ cessioni dai venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini senza attrezzature motorizzate, e comunque da soggetti che, senza attrezzature, commerciano beni di modico valore, esclusi gli operanti nei mercati rionali
✓ somministrazioni alimenti/bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
✓ cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate
✓ somministrazioni alimenti/bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto
✓ prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi per il cliente
✓ prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione/pagamento del corrispettivo viene effettuata con apparecchi elettronici, indipendentemente dalla presenza di personale
✓ cessioni/prestazioni poste in essere dalle ASD che si avvalgono della <b>disciplina ex L. 398/1991</b> , nonché dalle associazioni non lucrative lucro e dalle associazioni pro-loco
✓ prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie, servizi di deposito bagagli, l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici e le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici
✓ cessioni di beni poste da soggetti che effettuano <b>vendite per corrispondenza ("E-commerce indiretto")</b> , solo per dette cessioni
✓ cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche ex art. 2 della L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34 del DPR 633/1972
✓ cessioni/prestazioni poste in essere da enti pubblici, istituzioni di assistenza e beneficenza, enti di previdenza, USL, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie comunali
✓ prestazioni relative al servizio telegrafico rese dall'Ente poste
✓ attrazioni e intrattenimenti specifiche, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a certe soglie
✓ prestazioni di servizi effettuate da apposite imprese, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito



**Nota:** il citato art. 2 Dpr 696/96 ha di fatto recepito, ampliandole, le previsioni del DM 21/12/1992 (per quanto non in modo del tutto coincidente; il DM, peraltro, non risulta abrogato) e dell'art. 2 L. 413/91.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## ATTIVITÀ MARGINALI E OPERAZIONI CONNESSE

I dettaglianti esonerati potranno continuare a certificare in modo non elettronico:

- ➔ **tutte le operazioni collegate o connesse alle attività proprie**, esonerate ai sensi dell'art. 2 Dpr 696/96; con concetto che risulta più ampio rispetto alle operazioni "accessorie" (in tal senso non vi sarà alcun obbligo che l'addebito avvenga nel medesimo momento).

Esempi:

- ✓ un tabacchino potrà non certificare in modo telematico la cessione degli accendini (in quanto operazione collegata alla cessione dei tabacchi), per i quali continuerà ad emettere l'ordinario scontrino
- ✓ analogo concetto della società di locazione immobiliare che conceda l'immobile in esenzione da Iva (art. 10 n. 8 Dpr 633/72, rientrando così tra i soggetti assimilati dettaglianti, ex art. 22 n. 6 Dpr 633/72): potrà evitare di dotarsi di un Registratore telematico anche per gli eventuali riaddebiti delle utenze, delle spese condominiali, e così via.

- ➔ le **operazioni marginali** rispetto:

- **alle operazioni con obbligo di emissione di fattura**



**Dubbio:** il decreto fa riferimento alle "operazioni" effettuate, senza chiarire se la verifica rispetto al volume d'affari 2018 vada effettuato

- ✓ a livello complessivo, su base annua (es: quale progressivo nell'anno 2019; soluzione preferibile)
- ✓ oppure per singola operazione di cessione/prestazione di servizi.

**Esempi:** un imprenditore esercita in prevalenza dell'attività di grossista; tuttavia all'autorizzazione anche per la vendita al dettaglio. Nel mod. Iva 2019 ha indicato un volume d'affari (VE50) di €. 500.000:

- da luglio 2019 potrà evitare di inviare i corrispettivi telematici per le vendite al dettaglio
- fino ad un importo di vendite complessivamente inferiori a €. 5.000.

Discorso del tutto analogo vale per i soggetti che effettuano e-commerce diretto o indiretto (che potranno rientrare anche nella fattispecie che segue, rientrando entrambe tra gli esoneri del DM in esame).

La fattispecie potrà verificarsi anche nei rari casi in cui il dettagliante emetta numerose fatture; si pensi al ristorante che emette un numero di fatture alle imprese per le convenzioni pasto dei dipendenti per un importo nettamente superiore rispetto agli altri corrispettivi.

- **o alle operazioni dell'art. 2 Dpr 696/96:** in tal caso si tratta di operazioni non collegate/connesse a questi ultimi attività, che rimarranno comunque esonerate dall'obbligo telematici.

**Esempio:** il tabacchino dell'esempio precedente potrà evitare il corrispettivo telematico per la cessione di gadget nel caso in cui i relativi corrispettivi siano inferiori all'1% del volume d'affari 2018.

In tal caso si noti che le vendite di tabacchi non attribuiscono volume d'affari (pertanto l'1% di tale volume d'affari dovrebbe risultare essere un importo irrisorio).



**N.B.:** rimane l'obbligo di emissione di **fattura laddove richiesta dal cliente** non oltre il momento di effettuazione dell'operazione; in tal caso **non ricorre alcun obbligo di certificazione** (né con le nuove modalità telematiche, né con le vecchie modalità cartacee).

## CESSIONI DI CARBURANTI E VENDING MACHINE

Il decreto dispone che per quanto riguarda:

- le cessioni di benzina/gasolio utilizzati come **carburanti per motori**
- le cessioni/prestazioni effettuate tramite **distributori automatici** (cd. "vending machine")

**resta ferma la specifica disciplina** prevista dall'art. 2, co. 1-bis e 2, del D.lgs. 127/2015, relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

ART. 2	CONTENUTO DELLE NORMATIVA DI SETTORE (D.LGS. 127/2015)
<b>co. 1-bis</b> (aggiunto dalla L. 205/2017)	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b> La memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono decorsi per quanto attiene la <b>cessione di benzina/gasolio</b> destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è stata disciplinata dal <a href="#">Prov. 28/05/2018</a> , con il quale, oltre a definire i dati da trasmettere, le regole tecniche, i termini e le modalità di invio, ha stabilito la decorrenza degli obblighi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>limitandolo dal 1/07/2018</b> ai soli soggetti passivi Iva che gestiscono impianti ad <b>“elevata automazione”</b> (il rifornimento avviene <b>unicamente in modalità self service prepagato</b>; devono essere muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante</li> <li>▪ mentre in qualsiasi altro caso l’obbligo decorre come per la generalità dei dettaglianti (DL 87/2018).</li> </ul>
<b>co. 2</b> (modificato dal D.L. 193/2016)	<b>VENDING MACHINE</b> <b>A decorrere dal 1/04/2017</b> , la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i <b>soggetti passivi che effettuano cessioni/prestazioni tramite distributori automatici</b> . Con Prov. dell'Agenzia possono, tra l'altro, essere stabiliti termini differiti di entrata in vigore <b>Prov. attuativi:</b> <a href="#">Prov. 30/06/2016</a> , <a href="#">Prov. 29/11/2016</a> e <a href="#">Prov. 30/03/2017</a> .

In modo **analogo** a quanto visto in precedenza per le **operazioni marginali**, viene previsto che,

- **fino al 31/12/2019**, gli **esercenti** impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo telematico di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri
- **per le operazioni ex art. 22 del DPR 633/1972**, diverse da quelle di **cessioni di benzina/gasolio utilizzati come carburanti per motori**, i cui **ricavi/compensi non superino l'1% del volume d'affari dell'anno 2018**.

**Nota:** in considerazione di quanto sopra, tali **operazioni** continuano ad essere assoggettate all'obbligo di **certificazione e registrazione dei corrispettivi**; tuttavia, resta ferma la **possibilità per gli esercenti** impianti di distribuzione di carburante di effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

#### CESSAZIONE DEI CASI DI ESONERO

Il D.M. rinvia a successivi decreti l'individuazione delle **date a decorrere dalle quali vengono meno gli esoneri** dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

